

## REGOLAMENTO N. 315

### Articolo 2 - Parchi ad organizzazione privata

1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. I parchi allestiti su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento. Vista la Legge n. 337/1968 articolo 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Dovrà inoltre produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta autorizzazione ministeriale all'esercizio dei parchi di divertimento, in corso di validità.

2. Può essere autorizzata la costituzione di parchi ad organizzazione privata su suolo pubblico. I parchi ad organizzazione privata allestiti su aree pubbliche sono messi a calendario analogamente a quelli ad organizzazione cittadina con le medesime modalità indicate al punto 1. Con apposita Deliberazione di Giunta Comunale verrà resa pubblica la volontà cittadina di dare luogo alle singole iniziative. Con successiva Determinazione dirigenziale verrà pubblicato apposito avviso pubblico per l'individuazione del soggetto organizzatore.